



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO B

alla D.A.G. n. del

**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE**

**Programma Sviluppo Rurale
FEASR 2014-2020**

**MISURA 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Art. 28 REG. (UE) N.1305/2013**

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 4 - Tutela della biodiversità vegetale

Bando 2017 per la presentazione delle Domande di Sostegno

Indice

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE.....	3
2. LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DELLE SPECIE E DELLE VARIETA' INTERESSATE DAL SOSTEGNO ...	4
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	5
5. TIPOLOGIA E DURATA DEGLI IMPEGNI	5
6. ENTITA' DEGLI AIUTI	6
7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	9
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	9
8.1 Domanda di Sostegno	9
8.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando	10
8.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando .	10
8.4 Controlli di Ammissibilità	10
8.5 Comunicazioni di Ammissibilità	11
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	11
9.1. Gestione delle domande di pagamento.....	11
9.2. Liquidazione degli aiuti	12
10. ALLEGATI	12

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

La Regione Puglia presenta un'altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture agrarie. La tendenza alla intensificazione e specializzazione delle coltivazioni minaccia il ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle popolazioni di numerose specie e cultivar.

La presente operazione è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio delle varietà, cultivar, cloni e popolazioni, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, per ridurre il rischio di estinzione e tutelare la biodiversità agraria regionale.

Tali varietà vengono indicate come *“varietà locali a rischio di estinzione”* e rappresentano risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio ed alla cultura regionale, per le quali è necessario intervenire incentivandone il mantenimento, ove già presenti, nonché la loro reintroduzione, ove non più presenti, e le relative produzioni.

A tale scopo sono state emanate con D.M. Mipaaf 6 luglio 2012 le *“Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”*, per l'adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm.

Le Linee Guida sono indirizzate a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della biodiversità, in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche.

Dai dati in possesso della Regione Puglia, derivanti dalle attività tecnico-scientifiche svolte nel corso del PSR 2007-2013 con la Misura 214 azione 4, sono stati definiti gli indicatori per la valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di sostegno, definito *Grado di Rischio*, e distinto in livello 1, con minore rischio di erosione, e livello 2 con maggiore rischio di erosione. In base al grado di rischio ne consegue una differente determinazione del premio, come dettagliato al successivo paragrafo 6, correlata ai maggiori costi ed ai mancati redditi per il mantenimento ed introduzione in azienda delle stesse varietà.

La Regione Puglia, sulla base dei dati disponibili, ha redatto l'elenco regionale delle varietà a rischio di erosione, inserito nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, e per ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A tutto ciò si aggiunge una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, nonché una pressoché assoluta mancanza di richiesta dei relativi prodotti sui mercati.

Il parametro adottato per valorizzare questa difficoltà ed il livello di rischio per specie (olivo, vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è rappresentato dal numero medio dei siti in cui sono localizzate le varietà interessate. Inoltre, per definire un orientativo ordine di grandezza delle superfici coltivate, è stata stimata la superficie massima (in ha) della media dei siti suddetti.

Per il dettaglio degli indicatori di valutazione del livello di rischio si rimanda alla tabella seguente presente, nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, al paragrafo 8.2.10.3.4.1 Descrizione del tipo di intervento.

SPECIE OGGETTO DI TUTELA

(valore soglia del numero di siti – e superficie massima - per la determinazione del livello di rischio 2)

Specie agricole	n. di siti rilevati	superficie media/sito
Olivo	50	1000 mq
Vite	50	5 ha
Fruttiferi		
Albicocco	5	150 mq
Ciliegio	11	500 mq
Pesco	3	80 mq
Mandorlo	3	400 mq
Susino	5	400 mq
Pero	8	250 mq
Melo	4	150 mq
Fico	4	200 mq
Minori	3	100 mq
Agrumi	5	400 mq
Ortaggi		
Aglio	4	300 mq
Batata	12	12000 mq
Capperi	3	10000 mq
Carciofo	20	20000 mq
Carota	12	1000 mq
Cavolfiore	12	3000 mq
Cavolo broccolo	20	2000 mq
Cavolo rapa	3	1000 mq
Cetriolo	7	1000 mq
Cicoria	5	1000 mq
Cipolla	1	50 mq
Fagiolino	10	1000 mq
Melone	2	120 mq
Patata	2	400 mq
Pomodoro	30	40000 mq
Sedano	3	1000 mq
Senape da granella	6	300 mq
Leguminose da granella	10	3 ha
Cereali	10	3 ha
(per valori uguali o inferiori alla soglia di numero di siti indicato si è individuato il livello di rischio 2)		

2. LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DELLE SPECIE E DELLE VARIETA' INTERESSATE DAL SOSTEGNO

L'operazione sarà applicata, per le singole specie e le relative varietà, esclusivamente negli areali di coltivazione, secondo il dettaglio riportato nell'ALLEGATO 1 "Indicazione delle specie e delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado di rischio".

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari e le relative forme giuridiche, previsti dal PSR Puglia 2014-2020 per l'Operazione 10.1.4 sono così rappresentati:

Tipologie di Beneficiario	Forme giuridiche
a) Agricoltore ai sensi dell'art.4, comma 1 lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persona fisica (CUAA); 2. Imprenditore Agricolo Singolo (ditta individuale); 3. Società di Persone, Società di Capitali, Cooperative agricole di conduzione; 4. Enti (Enti pubblici, Enti di gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi della L. R. n.19/97).
b) Associazioni di Agricoltori, come definite dalla lettera ah) del paragrafo 8.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente; 2. Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; 3. Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 compresi i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente; 4. Reti di imprese, gruppi o organismi costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, equivalente alle 5 annualità successive, i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto da D.M. n. 162 del 12/01/2015.
- b) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla Circolare Agea n. 120 del 01/03/2016.
- c) Per le forme di conduzione non in proprietà, titolo di conduzione con validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al 14/05/2018, con l'obbligo di presentazione delle successive DdP/Conferme annuali e del mantenimento degli impegni per l'intero quinquennio.
- d) Le superfici dichiarate in domanda e richieste a premio devono risultare coltivate con le specie/varietà a rischio di erosione genetica, di cui all'ALLEGATO 1.
- e) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nel paragrafo 10 dell'ALLEGATO A "Disposizioni di carattere generale – Sottomisura 10.1".

5. TIPOLOGIA E DURATA DEGLI IMPEGNI

I beneficiari si impegnano a conservare in situ – nella zona di coltivazione tradizionale o nell'areale di origine – e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, indicate nell'ALLEGATO 1 e, pertanto, vengono qualificati come "coltivatori custodi".

Nel dettaglio, con la presentazione della DdS e con la successiva concessione degli aiuti i beneficiari dovranno rispettare i seguenti impegni, per una durata di 5 (cinque) anni successivi alla presentazione della DdS:

- a) Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche vegetali di cui all' ALLEGATO 1, ed in particolare:
 - Coltivare le varietà locali a rischio di estinzione.
 - Riprodurre e propagare in azienda, utilizzando unicamente materiale corrispondente alle varietà locali a rischio di estinzione.
 - Per le colture annuali, mantenere l'impegno per non meno di 5 (cinque) anni di coltivare le superfici indicate nella DdS, anche se su particelle diverse. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno per specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.
 - Per le colture perenni, mantenere per 5 (cinque) anni l'impianto indicato in DdS sulle medesime superfici.
- b) Conferire alla Regione, se richiesto, a titolo gratuito sementi e/o materiale di propagazione vegetale della varietà locale a rischio di estinzione oggetto di DdS.
I beneficiari devono, altresì, mantenere i seguenti impegni:
- c) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 per tutta la durata dell'impegno;
- d) Mantenere i requisiti relativi all'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione di cui al successivo paragrafo 7;
- e) Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma degli impegni in corso;
- f) Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, o di provenienza extra aziendale, presentare una dichiarazione, firmata da un tecnico agrario iscritto ad albo o collegio professionale, e firmata dal beneficiario, in caso di provenienza aziendale, e/o dal fornitore, in caso di provenienza extra aziendale, circa la corrispondenza con l'ALLEGATO 1. Tale dichiarazione dovrà attestare anche la conformità dell'utilizzo di materiale di propagazione alle norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", Decreto Ministeriale del 14 aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata). Inoltre il beneficiario degli aiuti, a seguito del provvedimento di concessione, dovrà richiedere l'iscrizione al *Registro Regionale* ai sensi del comma 2 art.5 della Legge Regionale 11/12/2013 n.39 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico*", secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dalla Regione Puglia.

6. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, diversificato per specie di appartenenza e per livello di rischio di estinzione delle varietà da tutelare.

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione, rispetto ad una varietà simile largamente coltivata.

Tabella 1 – Entità dei premi annui per coltura ad ettaro e per grado di rischio

COLTURA	Varietà con grado di rischio 1 Premio (euro/ha/anno)	Varietà con grado di rischio 2 Premio (euro/ha/anno)
Olivo da olio	153,00	161,00
Vite da vino	397,00	417,00
Vite da tavola	669,00	702,00
Fruttiferi	376,00	395,00
Colture da granella	107,00	112,00
Ortive	214,00	225,00

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (*greening*).

Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di *greening*, pertanto non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi legati all'obbligo di rotazione, poiché tale obbligo si configura come impegno "simile" alla pratica di "diversificazione" prevista dal *greening*, ma, non essendo remunerato dal premio in questione non sussiste il pericolo di doppio finanziamento.

Data la natura dell'Operazione 10.1.4 finalizzata a sostenere specie e varietà non ampiamente diffuse, come accade per le colture intensive con scopi prettamente produttivi, viene introdotto un parametro di valutazione della superficie occupata dalle piante interessate, funzionale alla valorizzazione anche di un ridotto numero di piante che possono essere oggetto di DdS secondo le finalità dell'Operazione 10.1.4.

Tale criterio è illustrato nella successiva tabella 2, già adottata per i precedenti bandi del PSR Puglia 2007-2013 Misura 214 Azione 3.

Tabella 2 – Densità di impianto per calcolo delle superfici effettive

COLTURA (a)	Densità di impianto di riferimento (b = numero piante per ha)	Superficie massima ammissibile a premio per pianta (c = 10.000mq/b = superficie in mq per pianta)
Olivo da olio	100	100
Vite da vino	2.500	4
Vite da tavola	2.500	4
Fruttiferi	200	50
Colture da granella	20.000	0,5
Ortive	10.000	1,0

6.1 Pagamento a superficie

Nel caso in cui la/le coltura/e oggetto di DdS abbia/abbiano una localizzazione puntuale ed un'estensione individuata mediante controlli oggettivi territoriali, effettuati con strumenti di telerilevamento e fotointerpretazione (GIS Agea), che si traducono in un dato di superficie inserito nel Fascicolo Aziendale, si procederà alla richiesta di premio per la superficie effettivamente occupata dalla coltura e riportata nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale appositamente aggiornato ai fini della presentazione della DdS.

6.2 Pagamento metodo pro-rata

Nel caso in cui la/le coltura/e oggetto di DdS abbia/abbiano una localizzazione diffusa (per es. piante sparse, piante consociate ad altre colture, unica coltura con piante di varietà diverse, ecc.), che non si traduce in una esatta individuazione mediante i suddetti controlli oggettivi territoriali,

dovrà essere individuata, con il criterio pro-rata, la sola superficie occupata dalle piante delle varietà eleggibili all'Operazione 10.1.4, in base alla tabella 2. In ogni caso la superficie richiesta a premio non potrà superare la superficie condotta e riscontrata da Agea sul Fascicolo Aziendale per la porzione di territorio interessata.

Per esempio:

- a) in un oliveto, riportato nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale per 1 Ha, ci sono 10 piante di una varietà eleggibile all'Operazione 10.1.4, si procede moltiplicando il valore (100mq) della colonna c della precedente tabella 2 per il numero (10 piante) delle piante riscontrate, $10 \times 100 = 1.000$ mq. In tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 1.000mq della varietà interessata.
- b) in un oliveto, riportato nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale per 1 Ha, in cui sono consociate con colture ortive ci sono 10 piante di olivo di una varietà eleggibile all'Operazione 10.1.4, con 10.000 piante di ortaggi di una varietà eleggibile all'Operazione 10.1.4, si procede determinando la superficie per le 2 colture nel seguente modo:
 - olivo - 10 piante x 100 mq = 1.000 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 1.000mq della varietà interessata.
 - Ortaggi – 10.000 piante x 1 mq = 10.000 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 9.000mq della varietà interessata, ossia il massimale determinato meno la superficie occupate dall'olivo.
- c) in un oliveto, riportato nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale per 1 Ha, ci sono consociate 50 piante sparse di mandorlo di una varietà eleggibile all'Operazione 10.1.4, si procede determinando la superficie del mandorlo nel seguente modo:
 - Mandorlo – 50 piante x 50 mq = 2.500 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 2.500mq della varietà interessata.
- d) in un piazzale aziendale, riportato nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale come tare e fabbricati, ci sono 50 piante di vite allevate a pergolato di una varietà eleggibile all'Operazione 10.1.4, si procede determinando la superficie della vite nel seguente modo:
 - Mandorlo – 50 piante x 4 mq = 2.000 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 2.000mq della varietà di mandorlo interessata.
- e) in un bosco aziendale, riportato nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale come bosco o pascolo tara arborato/cespugliato, ci sono 20 piante di pero e 50 piante di olivo di varietà eleggibili all'Operazione 10.1.4, si procede determinando le superfici nel seguente modo:
 - Pero – 20 piante x 50 mq = 1.000 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 2.000mq della varietà del pero interessata;
 - Olivo – 50 piante x 100 mq = 5.000 mq, in tal caso la DdS riporterà una richiesta di premio pari a 5.000mq della varietà di olivo interessata.

6.3 Ulteriori precisazioni

Non sono ammissibili a premio colture o piante che insistono sulla medesima superficie effettiva già oggetto di premio per un'altra coltura o pianta.

Si precisa ulteriormente che per "pianta" si intende quella generata da un seme o da una talea.

Per le colture arboree (vite, olivo e fruttiferi) sono ammissibili a sostegno, con le domande di conferma degli anni successivi, eventuali nuove piante messe a dimora e/o innestate per un massimo del 20% della superficie oggetto di DdS. In tali casi, il beneficiario sarà tenuto ad informare la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, della variazione intervenuta; la Regione a sua volta eseguirà le opportune verifiche per accertare le operazioni di impianto e/o innesto.

7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I criteri di selezione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei seguenti macrocriteri: Ambiti territoriali e Tipologia delle operazioni attivate.

Per l'Operazione 10.1.4 i Criteri di Selezione sono oggetto di proposta di modifica e la loro applicazione è vincolata alla conclusione dell'iter di modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020. Pertanto, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti fino alla conclusione del suddetto iter di modifica.

I criteri di selezione valorizzano la tipologia di operazione attivata, relativamente al Grado di Rischio delle specie/varietà oggetto di DdS, e gli ambiti territoriali ritenuti prioritari in termini di applicazione del regime di tutela della biodiversità:

Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e Aree naturali e Aree HVN	100 60
Aree naturali e Aree HVN	80
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)	60
Indicatore per la valutazione del livello di rischio di erosione genetica – Livello di Rischio 2	40
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del Titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

Non è previsto un punteggio minimo ammissibile.

In caso di aziende ricadenti in parte nell'ambito territoriale valorizzato con i 60 punti, il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle stesse aree.

In caso di DdS con richiesta di sostegno per più specie/varietà con differente livello di rischio il punteggio verrà comunque attribuito il punteggio di 40 punti.

A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS con superfici oggetto di intervento in ordine crescente.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.4, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

8.1 Domanda di Sostegno

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di Operazione 10.1.4.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.4 e le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo paragrafo 8.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

8.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando

Concluse le fasi di rilascio delle DdS vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle richieste rispetto alla disponibilità dei fondi del bando, nei limiti della dotazione finanziaria dell'operazione 10.1.4 riportata nel paragrafo 5 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1*".

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, ed eventualmente del portale regionale (SIT Puglia e/o <http://svilupporurale.regione.puglia.it>), finalizzati all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dal bando.

8.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.2, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i criteri di selezione e priorità previsti dal bando.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

8.4 Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, eseguiti con procedure di istruttoria semi-automatizzata, che vengono implementate secondo specifiche tecniche definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

8.4.1. Istruttoria

Le procedure di istruttoria sono finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdS.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdS rilasciate ed ammesse all'istruttoria e consistono nell'esecuzione di controlli sia informatizzati che documentali, in base ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando e correlati a quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

8.4.2. Valutazione esiti dei controlli:

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle DdS procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione probante → acquisizione documentazione → verifica della documentazione e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS. Il beneficiario potrà eventuale controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 15 dell'ALLEGATO A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".

8.5 Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola operazione, riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dei S.P.A. competenti tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.4, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle priorità previsti dal bando.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

9.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente punto 8.5 (graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

9.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procede all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.

10. ALLEGATI

- Allegato 1 *“Elenco delle specie e delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado di rischio”*;